

Decreto Coesione

# Aiuti all'autoimprenditorialità

Eufranio Massi

Il **D.L. n. 60/2024** (1), nell'intento di favorire uno sbocco lavorativo ai giovani, non si preoccupa soltanto di definire le modalità per la fruizione di incentivi all'occupazione, peraltro non strutturali, in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti in particolari condizioni (2), ma prevede anche misure destinate a favorirne l'imprenditorialità.

Si tratta di tre misure destinate a favorire l'autoimpiego **i)** nel Centro Nord, **ii)** in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (agevolazione denominata "Resto al Sud 2.0") e **iii)** su tutto il territorio nazionale nei settori delle nuove tecnologie e della transizione ecologica e digitale.

Ma, andiamo con ordine.

## Autoimpiego nel Centro Nord

L'art. 17 del decreto in esame individua, con precisione, sia i termini che le modalità per il finanziamento delle iniziative finalizzate ad **attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero professionale**, sia in forma individuale che collettiva, comprese quelle che prevedono obbligatoriamente l'iscrizione ad Ordini e Collegi professionali, sia pure localizzate in territori diversi da quelli indicati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 91/2017. (3) Da ciò discende l'obbligo della apertura della partita Iva per le attività svolte in forma di impresa individuale o di attività libero professionale, o in forma di società in nome collettivo, società a responsabilità limitata, società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma societaria possono partecipare anche soggetti non destinatari diretti delle agevolazioni, purché l'esercizio del controllo e la direzione delle stesse sia di questi ultimi.

## Destinatari

Ma chi sono i diretti destinatari a cui si rivolge la disposizione?

Sono i **giovani di età inferiore ai 35 anni** (34 anni e 364 giorni è il limite di età massimo per accedere ai benefici) che debbono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

**a) condizione di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione**, come definite dal Programma «Giovani, Donne e Lavoro» 2021-2027. L'elencazione è molto ampia e comprende **i)** donne inattive, inoccupate e disoccupate e in condizioni di fragilità (vittime di violenza, con disabilità e immigrate), **ii)** disoccupati di lunga durata, **iii)** portatori di disabilità, **iv)** detenuti ed ex detenuti, **v)** migranti che fruiscono di protezione internazionale, **vi)** persone in carico ai servizi sociali e socio-sanitari, **vii)** persone "LGBTQIA+", **viii)** persone Rom, Sinti e Caminanti;

**b) inoccupati** (soggetti che non hanno mai lavorato pur fornendo la propria disponibilità ai servizi per l'impiego ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015), **inattivi** (soggetti che non hanno mai cercato alcuna occupazione e non frequentano corsi di orientamento professionale), **disoccupati** (coloro che avevano un lavoro ma lo hanno perso);

**c) disoccupati destinatari di misure** del programma di **politiche attive Gol** (Garanzia occupabilità lavoratori), disciplinato dall'art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020.

## Iniziative finanziabili e decreto attuativo

Il comma 4 individua alcune iniziative ammissibili al finanziamento, peraltro oggetto di attività divulgativa ed informativa presso i Centri per l'impiego, gli Sportelli delle imprese ubicate in ogni Regione e le Camere di commercio, concer-

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105, serie generale, del 7 maggio 2024.

(2) Sia consentito il rinvio a E. Massi, *Incentivi per l'occupazio-*

*zione*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 20, pagg. 1245-1253.

(3) Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

# Approfondimenti

menti la erogazione di **servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare** per l'avvio delle attività, definite su base territoriale e concertate con le Regioni, il **tutoraggio** finalizzato all'incremento delle competenze ed il supporto dei giovani e gli **interventi di sostegno**: tutto questo, però, è subordinato alla emanazione di un provvedimento (4) "concertato" tra i Ministri del Lavoro, degli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNNR e dell'Economia da emanare entro il 7 giugno 2024 (30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in esame), con il quale saranno individuate le modalità di finanziamento, i termini e i criteri.

## **Contributo a fondo perduto e possibilità di cumulo con altri benefici**

Il giovane potrà fruire, **in via alternativa**, di un **voucher**, non soggetto a rimborso e di altri aiuti che verranno erogati in regime "*de minimis*" con applicazione del Regolamento Ue n. 2024/2831: Il **voucher** non rimborsabile per un importo massimo di 30.000 euro deve essere utilizzato per l'acquisto di strumenti e servizi per l'avvio delle attività: esso può arrivare fino a 40.000 euro nel caso in cui ad essere acquistati siano beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o beni destinati alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico;

Per l'avvio di una delle attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali sopra indicate è previsto un **aiuto economico** per programmi di spesa **i)** con un tetto fissato a 120.000 euro, di cui fino al 65% a fondo perduto, **ii)** oltre i 120.000 euro e fino a 200.000, di cui fino al 60% a fondo perduto.

Nel caso in cui i destinatari delle agevolazioni siano soggetti **iscritti al programma Gol beneficiari di NASpI**, potranno cumulare l'incentivo prescelto soltanto procedendo alla richiesta della corresponsione della NASpI residua in un'unica soluzione e destinando la stessa come capitale d'avvio da conferire per le attività finanziate.

Discorso leggermente diverso per le iniziative finanziate destinate ai **beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro**: esse sono compatibili con l'indennità da loro percepita *ex art.* 12 del D.L. n. 48/2023. (5)

L'ultimo comma dell'art. 17 riguarda, invece, la **copertura economica dei benefici**: essa è di 30,5 milioni di euro per l'anno in corso e sale a 274,5 milioni ne 2025.

La norma in commento richiama altre disposizioni come quella "*de minimis*" e quella della percezione della NASpI in un'unica soluzione che si ritiene opportuno richiamare per fornire una informazione completa.

## **Aiuti "de minimis": disciplina europea**

Il 13 dicembre 2023 è stato approvato il **Regolamento 2023/2831** che, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito Regolamento 2013/1407 e che varrà fino al 31 dicembre 2030: esso disciplina la materia del "*de minimis*", ossia quella degli **aiuti concessi alle imprese per le quali non è necessaria la notifica** ai sensi dell'**art. 108, paragrafo 3**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il tetto massimo riconosciuto come "aiuti *de minimis*" **dal 2024 passa a 300.000 euro** (intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), dai 200.000 previsti in precedenza, da calcolare **su tre esercizi finanziari**. L'art. 1 afferma che si applica a **tutte le imprese con alcune eccezioni**, puntualmente elencate, che fanno, essenzialmente riferimento al settore agricolo, all'acquacoltura, ed ai settori della trasformazione e commercializzazione, debitamente descritti.

Gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui viene accordato all'impresa, dal proprio diritto nazionale, il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione.

Il periodo dei tre anni che vanno considerati alla luce del Regolamento 2023/2831 ai fini dell'inserimento tra gli "*aiuti de minimis*" va calcolato secondo il criterio del **triennio mobile**. Si tratta di una modalità di calcolo diversa dal passato, atteso che il vecchio Regolamento prendeva in considerazione gli aiuti concessi nell'esercizio finanziario e nei due precedenti. Il criterio del triennio mobile appare più giusto, peraltro, non nuovo nel nostro Ordinamento lavoristico come ben sanno gli operatori che, facendo le pratiche per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o per quelli del Fondi di integrazione salariale (Fis), sono tenuti a calcolare le

(4) V. art. 17, comma 6, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60.

(5) Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

autorizzazioni già ottenute nel biennio o nel quinquennio antecedente (quest'ultimo per la Cigs o i contratti di solidarietà), facendo i calcoli "a ritroso" con il calendario. In caso di superamento della soglia massima prevista, i nuovi aiuti non potranno beneficiare delle agevolazioni previste con il "de minimis". Tutti gli aiuti concessi vengono registrati dall'Ente erogante sul Registro degli aiuti di Stato.

## **NASpl anticipata**

L'anticipazione della NASpI in un'unica soluzione permette ai beneficiari di ricevere l'intero importo residuo per avviare una nuova attività lavorativa autonoma o la sottoscrizione di una quota di capitale sociale anche in una cooperativa, con rapporto mutualistico. Sull'importo erogato viene operata la trattenuta Irpef (tranne che per i soci di cooperativa): la domanda, *on line*, va inviata all'Inps entro i 30 giorni successivi all'apertura della partita Iva.

## **Resto al Sud 2.0**

L'art. 18 del decreto in esame ricopia, pedissequamente, i contenuti dell'art. 17 sia per quel che concerne i destinatari che per le iniziative finanziabili. Anche le altre disposizioni relative all'anticipo di NASpI per i soggetti fruitori della disoccupazione ed alla compatibilità dei *voucher* e dei finanziamenti con l'indennità per i soggetti destinatari del Supporto per la formazione ed il lavoro, sono rimaste le stesse. Cambiano i **territori di riferimento** ove andranno localizzate le nuove attività e che sono l'**Abruzzo**, il **Molise**, la **Campania**, la **Puglia**, la **Basilicata**, la **Calabria**, la **Sicilia** e la **Sardegna**, nonché quelli **ove si sono verificati i terremoti negli anni 2009 e 2016** (che comprendono anche zone al di fuori delle Regioni appena nominate, come le Marche (ad es., Arquata del Tronto e gli altri territori interessati), l'Umbria (ad es., Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, ecc.) e la zona del Lazio con i Comuni indicati all'interno del "cratere" di Amatrice.

## **Incentivi**

Cambiano anche i valori del *voucher* e della percentuale dei finanziamenti a fondo perduto. Per il primo, la somma non soggetta a rimborso, fruibile in alternativa alle altre forme di finanziamento, in regime di "de minimis", l'importo massimo previsto è, infatti, di 40.000 euro. Gli altri

aiuti per i programmi di spesa sono finanziati con i medesimi importi previsti dall'art. 17, sempre in regime "de minimis" ma, il contributo a fondo perduto, sale, nella prima ipotesi, fino al 75% e, nella seconda, fino al 70%.

La copertura finanziaria prevista per il 2024 è pari a 49,5 milioni di euro e sale a 445,5 nel 2025.

## **Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica**

### **Destinatari**

L'art. 21 del decreto in esame prevede incentivi specifici per le assunzioni che saranno effettuate da **giovani imprenditori disoccupati con meno di 35 anni** che avviano una attività imprenditoriale con caratteristiche che hanno come riferimento lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

### **Decreto attuativo**

Un **Decreto "concertato"** (comma 4), tra i Ministeri del Lavoro, degli Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, delle imprese e del made in Italy, e dell'Economia indicherà sia i **criteri di qualificazione** di dette imprese, che le **modalità di accesso ai benefici e le relative comunicazioni**, nel rispetto dei limiti di spesa complessivi fissati dal comma 7.

### **Sgravio contributivo**

I giovani imprenditori (la norma pare escludere i giovani datori di lavoro che non sono imprenditori come, ad esempio, i professionisti), nel periodo intercorrente **tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025**, possono richiedere per i **dipendenti "under 35" assunti a tempo indeterminato**, uno **sgravio contributivo** sulla quota a loro carico per la durata massima di 36 mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, **nel limite massimo** pari ad 800 euro su base mensile, entro il tetto di finanziamento previsto dal comma 7 e nel rispetto dei vincoli e dei criteri di ammissibilità definiti nel Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. L'abbattimento contributivo **non è previsto per i premi ed i contributi assicurativi Inail** e, inoltre, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

# Approfondimenti

Lo sgravio contributivo **non è utilizzabile** nel rapporto di **lavoro domestico** (ma, tale precisazione, appare superflua essendo destinata ad imprese che operano in settori strategici) ed in quello di **apprendistato** che, pur essendo un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani attraverso la formazione, gode di una propria specifica normativa sotto l'aspetto contributivo.

## **Contributo per l'attività e cumulo dei benefici**

Il comma 3 prevede, inoltre, che le **imprese avviate da giovani imprenditori disoccupati** (soltanto loro) possono chiedere all'Inps un **contributo per l'attività pari a 500 euro mensili** per una **durata massima di tre anni** e, comunque, fino al 31 dicembre 2028. L'Inps è tenuto ad erogare il contributo anticipatamente per il numero dei mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale: tale contributo non concorre alla formazione del reddito.

Sul punto, tenuto conto della novità introdotta, sarà necessario attendere le **indicazioni amministrative** dell'Istituto relative sia alla **modalità di richiesta** che ai criteri riferiti anche alla **liquidazione annuale in forma anticipata**.

In linea con quanto previsto dagli artt. 22 e 23 per le agevolazioni riguardanti le assunzioni degli "under 35" e delle donne svantaggiate, tale beneficio **non è cumulabile con altri incentivi** derivanti da esoneri e riduzioni di aliquote, **ma è compatibile con quello fiscale** previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (6) per il solo anno 2025.

L'efficacia dei benefici è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **Aspetti operativi**

L'**art. 21** in esame offre la possibilità di una riflessione su alcuni aspetti interessanti.

L'assunzione, a tempo indeterminato (anche parziale) dei giovani "under 35" **non è subordinata** al "capestro" del «**non aver mai avuto in precedenza alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**», come richiesto per le assunzioni previste dal successivo art. 22 (7) e, co-

me detto in precedenza, **può essere anche a tempo parziale**. Resta, senz'altro, **escluso dal beneficio** il contratto di **lavoro intermittente** a tempo indeterminato in quanto non assicura stabilità essendo saltuario ed episodico e essendo attivabile ogni volta soltanto con la "chiamata" del datore di lavoro.

Altra riflessione va fatta sulla contribuzione, comunque, da versare, alla luce de chiarimenti amministrativi dell'Inps intervenuti negli anni passati in situazioni relative a sgravi contributivi in casi analoghi.

Lo **sgravio contributivo** riconosciuto **non riguarda i premi ed i contributi assicurativi Inail** ma neanche, se dovuta, la c.d. "**contribuzione minore**" che può, così, sintetizzarsi:

**a)** il contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei Trattamenti di fine rapporto *ex art. 2120 c.c.* (art. 1, comma 755, legge n. 296/2006);

**b)** il contributo ai Fondi bilaterali, al Fis ed ai Fondi delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;

**c)** il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la formazione continua *ex art. 118 della legge n. 388/2000*;

**d)** il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;

**e)** le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento;

**f)** il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria *ex D.L. n. 103/1991*;

**g)** il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo *ex art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997*;

**h)** il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti *ex art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997*.

La fruizione dell'incentivo richiede, altresì, il rispetto dei c.d. "**prerequisiti alle assunzioni agevolate**", parzialmente rivisitate, da ultimo, dall'**art. 29, comma 1, lett. a)** del **D.L. n. 19/2024** (8), che sono identificabili nel rispetto dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. (9)

(6) Rubricato «Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni».

(7) Rubricato «*Bonus giovani*». V. E. Massi, *Incentivi per l'occupazione*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 20, pagg. 1245-1253.

(8) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

(9) Rubricato «Principi generali di fruizione degli incentivi».

Per completezza di informazione ricordo che l'**art. 1, comma 1175**, della **legge n. 296/2006** e smi riconosce l'agevolazione se il datore di lavoro:

**a)** è in regola con il **Durc** che, a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto dell'art. 40-*bis* del D.Lgs. n. 148/2015, comprende anche, per le imprese che vi rientrano, il versamento dovuto per gli ammortizzatori sociali ai Fondi bilaterali previsti dagli artt. 26, 27 e 40 dello stesso decreto;

**b) non ha violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro** (che sono quelle richiamate già nell'Allegato al primo decreto che ha disciplinato il Durc) (10) e **rispetta gli altri obblighi di legge**, anche alla luce del Decreto ministeriale richiamato dall'art. 29, comma 1, *lett. a)* del D.L. n. 19/2024; (11)

**c)** applica gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli eventuali accordi aziendali debbono essere stipulati dalle «loro» Rsa o dalla Rsu come specificato dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Per quel che concerne l'**art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015** occorre ricordare che lo sgravio contributivo non spetta:

**a)** se l'assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo (si pensi, ad esempio, al diritto di precedenza *ex art.* 24 del D.Lgs. n. 81/2015 di un lavoratore con precedente contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi, o a un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti secondo la previsione dell'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, o ad un lavoratore non transitato a seguito di cessione di azienda o ramo di essa presso il nuovo datore, il

quale per dodici mesi è titolare di tale diritto, come previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990);

**b)** se l'assunzione discende dal rispetto di un obbligo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

**c)** se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l'assunzione programmata sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o riguardi una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;

**d)** se l'assunzione riguarda un lavoratore già in forza, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, presso altra impresa correlata o collegata, anche per interposta persona, con quella che richiede il beneficio.

Il comma 6 dell'art. 21 in esame prevede un'altra disposizione che, peraltro, è stata inserita anche negli articoli (22 e 23) che trattano le agevolazioni per le assunzioni degli "under 35" e delle "donne svantaggiate": i datori di lavoro che usufruiranno dello sgravio contributivo per i giovani che saranno assunti, allorquando dovranno determinare gli **acconti** dovuti per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028**, dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Infine, il successivo comma 7 affida all'Inps il monitoraggio dell'andamento delle agevolazioni con l'autorizzazione al "blocco" delle stesse in caso di superamento, anche in via prospettica, del limite massimo previsto che viene fissato in 5 milioni di euro per il 2024, di 39,5 milioni per il 2025, di 58,8 milioni per il 2026, di 53,7 milioni per il 2027 e di 19,3 milioni per il 2028.

(10) V. D.M. 30 gennaio 2015, Allegato A «Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità».

(11) Ossia il D.M. 30 gennaio 2015 «Semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc).